

<b>TRIBUNALE DI MILANO</b>		
Liquidazione Giudiziale <b>Filati Mornico S.R.L.</b>		
<b>R.G.</b> 458/23	<b>GIUDICE DELEGATO</b> Dott.ssa Luisa Vasile	<b>CURATORE</b> Dott. Daniela Ortelli



**DISCIPLINARE  
PER LA VENDITA DI CREDITO CONTENZIOSO**



## 1. PREMESSA

La Liquidazione Giudiziale di Filati Mornico s.r.l. (nel seguito anche “Filati Mornico”, “Procedura”, “Procedura Concorsuale” o “LG”) con sede legale in Milano via Pietro Giannone 9 - c.f. 02085500169 – p.i. 13300380154 (Procedura R.G. n. 458/23 ) in conformità al provvedimento del G.D. del 10 marzo 2025, intende porre in vendita il credito contenzioso in seguito descritto, secondo quanto disposto nel presente “Disciplinare per la vendita di credito contenzioso” (nel seguito anche “Disciplinare”).

### 1.1. Definizioni

Ai fini di quanto previsto e regolamentato nel presente Disciplinare, ai termini indicati si attribuiscono le seguenti definizioni:

**PROCEDURA CONCORSALE:** Liquidazione Giudiziale di Filati Mornico s.r.l. (nel seguito anche “Filati Mornico”, “Procedura”, “Procedura Concorsuale” o “LG”) con sede legale in Milano via Pietro Giannone 9 - c.f. 02085500169 – p.i. 13300380154 (Procedura R.G. n. 458/23).

**CREDITO CONTENZIOSO:** credito contenzioso relativo ad un giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione dal 26.9.2023 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 317/2023 emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 16.2.2023, con cui si è accertato il diritto della Filati Mornico srl in liquidazione alla ripetizione della somma di € 36.663,08, quale saldo creditore del conto corrente bancario n. 2057 presso BPER SPA ed il contestuale obbligo al pagamento della somma di € 79.327,75 quale saldo debitore del conto corrente n. 5299; con le compensazioni operate dalla Corte territoriale Filati Mornico srl in liquidazione è stata condannata al pagamento della differenza pari ad € 42.664,67 in favore della Bper spa cessionaria del credito ex Intesa Sanpaolo spa.

La sentenza della Corte di Appello è stata censurata dinanzi alla Suprema Corte in quanto il risultato cui è pervenuto il c.t.u. incaricato in appello è diverso rispetto ai risultati ottenuti in primo grado dove il Tribunale di Brescia, in adesione ai risultati della consulenza d'ufficio, condannava la BPER spa al pagamento in favore della Filati Mornico srl della somma di € 426.421,24 detratto l'importo del credito della Banca pari ad € 79.327,75 con un residuo credito di € 347.093,49 oltre spese ed interessi.

La differenza sostanziale tra i due risultati - di primo e secondo grado - sta nella interpretazione di orientamenti giurisprudenziali diversi che si caratterizzano per il riconoscimento o disconoscimento di affidamenti o linee di credito concessi sui rapporti di conto corrente.

**PROCEDURA COMPETITIVA o GARA:** è il procedimento finalizzato alla alienazione del Credito Contenzioso che il presente Disciplinare intende regolamentare con particolare riferimento:

- alle modalità di presentazione delle proposte irrevocabili di acquisto;
- alle modalità di svolgimento della procedura di vendita;
- alle modalità di aggiudicazione del credito posto in vendita;
- alle modalità di stipula del contratto di vendita e di pagamento del prezzo.

**INTERESSATI:** sono coloro che intendono accedere o hanno avuto accesso alla documentazione per acquisire informazioni sul Credito Contenzioso oggetto della vendita.

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO:** è la proposta con la quale viene manifestata la volontà irrevocabile di acquistare il Credito Contenzioso al prezzo indicato, partecipando alla gara per la vendita dello stesso.

**OFFERENTE INIZIALE:** è il soggetto che prima d'ora ha formulato proposta irrevocabile di acquisto del Credito Contenzioso ad un corrispettivo di € 10.000,00.

**PROPONENTE:** è il soggetto che formula la proposta irrevocabile di acquisto.

## **1.2. Descrizione e individuazione del Credito Contenzioso - Lotto unico**

Il Credito Contenzioso è relativo ad un giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione dal 26.9.2023 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 317/2023 emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 16.2.2023, con cui si è accertato il diritto della Filati Mornico srl in liquidazione alla ripetizione della somma di € 36.663,08, quale saldo creditore del conto corrente bancario n. 2057 presso BPER SPA ed il contestuale obbligo al pagamento della somma di € 79.327,75 quale saldo debitore del conto corrente n. 5299; con le compensazioni operate dalla Corte territoriale Filati Mornico srl in liquidazione è stata condannata al pagamento della differenza pari ad € 42.664,67 in favore della Bper spa cessionaria del credito ex Intesa Sanpaolo spa.

La sentenza della Corte di Appello è stata censurata dinanzi alla Suprema Corte in quanto il risultato cui è pervenuto il c.t.u. incaricato in appello è diverso rispetto ai risultati ottenuti in primo grado dove il Tribunale di Brescia, in adesione ai risultati della consulenza d'ufficio, condannava la BPER spa al pagamento in favore della Filati Mornico srl della somma di € 426.421,24 detratto l'importo del credito della Banca pari ad € 79.327,75 con un residuo credito di € 347.093,49 oltre spese ed interessi.

La differenza sostanziale tra i due risultati - di primo e secondo grado - sta nella interpretazione di orientamenti giurisprudenziali diversi che si caratterizzano per il riconoscimento o disconoscimento di affidamenti o linee di credito concessi sui rapporti di conto corrente.

## **2. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE**

Al fine di consentire agli Interessati di acquisire dettagliate informazioni sul Credito Contenzioso, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza (su formato inviato dalla curatela), la curatela invierà la documentazione a disposizione a coloro i quali ne faranno richiesta in forma scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo pec: lg458.2023milano@pecfallimenti.it.

Gli Organi della Procedura non assumono alcuna responsabilità né prestano alcuna garanzia di sorta in ordine alla completezza, organicità e veridicità dei documenti, elementi, informazioni e dati contenuti nella documentazione che viene messa a disposizione degli Interessati all'esclusivo scopo di agevolare lo svolgimento delle analisi propedeutiche alla valutazione dell'interesse a concorrere. È onere degli stessi

Interessati quello di svolgere le verifiche, gli accertamenti, i riscontri e quant'altro sarà ritenuto da essi necessario al fine di valutare l'interesse a concorrere alla gara.

### **3. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA**

Oggetto della presente procedura competitiva è la vendita del Credito Contenzioso in precedenza descritto al paragrafo 1.2.

Il prezzo base (prezzo minimo) è pari a € 10.000,00 (diecimila/00). Non sono ammissibile proposte inferiori a detto prezzo.

La cessione verrà fatta nello stato di fatto e di diritto in cui il Credito Contenzioso attualmente si trova e si troverà al momento della vendita.

### **4. MODALITA' DELLA PROCEDURA COMPETITIVA**

Per la vendita del Credito Contenzioso si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'eventuale esperimento d'asta si terrà il giorno **13 maggio 2025** dalle ore **16:00** presso lo studio del curatore in Milano, Corso di Porta Vittoria 7.

Il termine perentorio di presentazione delle proposte irrevocabili di acquisto è il **9 maggio 2025** ore **13.00**.

L'atto di cessione del Credito Contenzioso e tutti gli adempimenti conseguenti dovranno essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario.

### **5. LA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO**

I soggetti interessati dovranno presentare proposta irrevocabile per l'acquisto del Credito Contenzioso come descritto nel presente Disciplinare, con offerta di prezzo non inferiore al prezzo base in precedenza indicato.

Non è consentita la presentazione di offerte condizionate ovvero formulate per persona da nominare. E' invece consentito formulare proposta irrevocabile di acquisto precisando che: (i) in caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario costituirà una newco da esso stesso controllata per la formalizzazione dell'atto di compravendita; (ii) in caso di omessa costituzione della newco rimarrà vincolato lo stesso aggiudicatario.

La proposta irrevocabile di acquisto, da redigersi esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà pervenire nel termine perentorio indicato al punto 4) a mezzo pec al seguente indirizzo: lg458.2023milano@pecfallimenti.it.

La proposta irrevocabile di acquisto, debitamente sottoscritta dal soggetto interessato o dal suo legale rappresentante nel caso di società, dovrà indicare le generalità complete, il domicilio e il codice fiscale dell'offerente e contenere la visura di iscrizione rilasciato dal competente Registro Imprese della Camera di Commercio, oltre all'indicazione del prezzo offerto non inferiore a quello base.

La proposta irrevocabile di acquisto dovrà indicare e includere, a pena di esclusione:

- 📖 dichiarazione contenente l'obbligo del Proponente di corrispondere alla Procedura il prezzo della vendita secondo le modalità e i termini di pagamento indicati nel presente Disciplinare;
- 📖 dichiarazione contenente l'impegno dell'offerente di tenere a proprio carico le spese per l'atto di cessione del Credito Contenzioso e tutti gli adempimenti conseguenti;
- 📖 dichiarazione che si tratta espressamente di offerta irrevocabile ex art. 1329 c.c. e vincolante per l'offerente almeno sino al 13 maggio 2025 h: 24.00;
- 📖 dichiarazione espressa di conoscenza dello stato del Credito Contenzioso per il quale è formulata la proposta irrevocabile di acquisto, di aver preso visione – ove ritenuto necessario - della documentazione inviata dalla curatela e di averla ritenuta, insieme alle altre informazioni eventualmente richieste, sufficiente ai fini delle valutazioni preliminari alla formulazione della proposta, di accettazione del Credito Contenzioso per il quale è presentata la proposta irrevocabile per l'acquisto, come visto e piaciuto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si troverà all'atto della vendita, così come descritto nel presente Disciplinare;
- 📖 indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
- 📖 copia del presente Disciplinare di vendita, siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso in calce nell'ultima pagina, ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste.

Non saranno ritenute valide le proposte irrevocabili di acquisto mancanti anche di una sola delle dichiarazioni e dei dati richiesti e che siano subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere.

Ciascuna proposte irrevocabile di acquisto dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un deposito cauzionale d'importo pari al 10 (dieci)% del prezzo offerto per l'acquisto, da imputare a titolo di cauzione, a mezzo assegno circolare intestato a Filati Mornico s.r.l. in LG.

## **6. ESAME DELLE PROPOSTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Essendo già a mani del curatore una proposta irrevocabile di acquisto cauzionata formulata dall'Offerente, in caso di mancata presentazione di altre proposte irrevocabili di acquisto, il Curatore è sin da ora autorizzato ad accettare l'offerta ricevuta dall'Offerente.

Nel caso in cui, entro il termine del 9 maggio 2025 ore 13:00 sopra indicato, dovessero pervenire altre proposte irrevocabili di acquisto, l'Offerente sarà notiziato a mezzo pec dagli Organi della Procedura del fatto che sono pervenute altre proposte irrevocabili di acquisto e che si terrà la gara e sarà invitato a partecipare alla stessa.

La procedura di aggiudicazione si svolgerà come segue.

### **6.1. Esame delle domande di partecipazione alla gara**

Nel giorno ed all'ora fissata per la vendita avanti il curatore, presente o avvisato il Comitato dei Creditori (laddove costituito per quella data), si procederà all'esame delle proposte irrevocabili di acquisto pervenute e alla verifica della conformità delle stesse alle previsioni di cui al presente Disciplinare, inclusa la verifica dell'effettiva costituzione del deposito nei termini e secondo le modalità in precedenza indicate, ed alla identificazione dei presenti, verificando l'ammissibilità degli offerenti e delle proposte irrevocabili di acquisto ai fini della gara, e di ciò sarà fatto verbale.

Verranno così individuati gli offerenti che saranno ammessi a partecipare alla gara, i quali avranno l'onere di parteciparvi personalmente, o nel caso di società a mezzo del legale rappresentante munito di poteri idonei ad assumere gli impegni conseguenti alla eventuale aggiudicazione. L'offerente, o il legale rappresentante della società offerente, qualora impossibilitati a partecipare, potrà farsi rappresentare da

proprio delegato munito di procura notarile che attribuisca al procuratore poteri idonei ad assumere gli impegni conseguenti alla eventuale aggiudicazione.

## **6.2. Presentazione di almeno una proposta irrevocabile di acquisto valida e gara fra gli offerenti**

In caso di presentazione di almeno una proposta irrevocabile valida e stante la presenza di una proposta irrevocabile valida dell'Offerente, il curatore darà immediatamente luogo alla gara tra gli offerenti ammessi, redigendo verbale. Gli offerenti ammessi alla gara potranno presentare offerte in aumento, con rilanci di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00).

In assenza di offerte in aumento nei 60 secondi successivi all'apertura della gara o dall'ultima offerta in aumento valida, il curatore dichiarerà l'aggiudicazione del Credito Contenzioso oggetto della gara al miglior offerente, al prezzo da questi offerto. Il computo dei 60 secondi terrà conto anche delle frazioni di secondo.

Al termine della gara il curatore restituirà a coloro che non saranno risultati aggiudicatari le cauzioni depositate a mezzo assegno circolare.

## **7. PROCEDURA DI VENDITA**

Il pagamento dell'intero prezzo di acquisto dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 13 giugno 2025 sul conto corrente della procedura le cui coordinate saranno comunicate dal curatore all'aggiudicatario a mezzo pec in tempo utile.

L'atto di cessione del Credito Contenzioso e tutti gli adempimenti conseguenti dovranno essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario.

## **8. INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO**

Nel caso di mancata stipula del Contratto di vendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura Concorsuale avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; in tale caso, la LG potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento d'asta ovvero dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, né sollecitazione del pubblico risparmio. Esso non comporta per la LG e per gli Organi della Procedura alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento del completamento della procedura di vendita e per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione.

Qualora una o più clausole del presente Disciplinare siano dichiarate o da considerarsi invalide e/o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge.

Gli Organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere ovvero interrompere definitivamente la Procedura di vendita, ai sensi di legge.

Le attività finalizzate alla cessione dei beni sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. Il trattamento dei dati inviati dagli offerenti si svolgerà in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento") e del D.lgs. 30 giugno 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 (il "Codice Privacy)". Ai sensi del medesimo decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare dei trattamenti dei dati sarà il curatore, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento") e del D.lgs. 30 giugno 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 (il "Codice Privacy)". La sottoscrizione del presente Disciplinare da parte dei soggetti interessati varrà altresì quale consenso al trattamento dei dati per le finalità e secondo le modalità sopra descritte.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme del codice di procedura civile ed alle leggi speciali in materia.